



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (I.P.T.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/11514 del 23 febbraio 2000. Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42/126629 del 25 novembre 2013; in vigore dal 1° gennaio 2014

INDICE

Art. 1 - Istituzione dell'imposta	pag.	1
Art. 2 - Presupposto dell'imposta	"	1
Art. 3 - Modalità, termini e sanzioni	"	1
Art. 4 - Misure dell'imposta	"	2
Art. 4-bis - Esenzioni	"	2
Art. 4-ter - Agevolazioni	"	2
Art. 5 - Modalità di liquidazione e di riscossione dell'imposta	"	3
Art. 5-bis - Affidamento del servizio di riscossione dell'imposta	"	3
Art. 6 - Obblighi del concessionario	"	4
Art. 7 - Compensi del concessionario	"	4
Art. 8 - Ripresentazione di richiesta di formalità	"	4
Art. 9 - Rimborsi e recuperi	"	4
Art. 10 - Fornitura di dati, statistiche, elaborati	"	5

Art. 1

Istituzione dell'imposta

1. In attuazione del disposto dell'art. 56 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e sue successive modificazioni e integrazioni è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), avente competenza nell'ambito territoriale corrispondente.
2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione richieste al P.R.A.
2. Quando per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta.

Art. 3

Modalità, termini e sanzioni

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per l'omissione o il ritardato pagamento parziale o totale dell'imposta entro i termini stabiliti dai precedenti commi 1 e 2 si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le riduzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento della sanzione e degli interessi deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta dai soggetti passivi. In materia di sanzioni amministrative dell'imposta provinciale di trascrizione sono applicabili le disposizioni generali per la violazione di norme tributarie previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse sono richieste le formalità, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
5. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni istitutive dell'imposta. Le note presentate al P.R.A. devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte, i dati di ciascuna formalità e il totale delle somme dovute.
6. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56, decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 4
Misure dell'imposta

1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435.
2. Le misure delle tariffe, di cui al comma precedente, possono essere aumentate dalla Provincia sino a un massimo del trenta per cento.
3. Le misure così stabilite possono essere aumentate nei limiti di legge entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.
4. La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività la deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.
5. Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e deve essere resa pubblica mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale

Art. 4-bis
Esenzioni

1. Si applicano all'Imposta Provinciale di Trascrizione le esenzioni espressamente previste dalla normativa vigente.

Art. 4-ter
Agevolazioni

a) Disabili sensoriali

Per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche non adattati, intestati a "disabili sensoriali", l'imposta è ridotta al 20%.

Nella dizione di "disabili sensoriali" si intendono i soggetti individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30 luglio 2001, n. 72.

Le agevolazioni vanno calcolate sull'intero importo dell'I.P.T., comprensivo quindi delle percentuali di maggiorazione previste dalle Amministrazioni Provinciali, e riguardano gli atti di natura traslativa o dichiarativa relativi ad autoveicoli e a motoveicoli anche non adattati intestati a soggetti portatori di handicap sensoriale oppure a familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico.

L'agevolazione è riconosciuta limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun disabile sensoriale avente diritto.

Nel caso di vendita del veicolo nei primi due anni dall'acquisto sarà dovuta l'I.P.T. ordinaria in assenza di agevolazione (comma 37, Legge finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006); in tale contesto al momento dell'acquisto si dovrà presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evinca che il beneficio è stato richiesto solo a fronte di quella targa.

Lo stato di disabilità sensoriale che consente di richiedere e di beneficiare dell'agevolazione deve essere obbligatoriamente dichiarato e documentato, in base alle vigenti disposizioni, in sede di presentazione della formalità al Pubblico Registro Automobilistico.

b) Fusioni

Alle formalità relative a fusioni societarie fra imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale si applica l'I.P.T. fissa con maggiorazione.

c) Veicoli storici

Tenuto conto di quanto disposto dalla normativa, i veicoli di cui al D.Lgs. n. 285/1992 che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 63 della L. n. 342/2000 hanno diritto all'agevolazione dell'I.P.T., come previsto dal comma 4° del medesimo articolo qualora, all'atto di presentazione della richiesta di trascrizione dei veicoli al competente Ufficio Provinciale del Pubblico Registro Automobilistico, il proprietario dichiari, con apposita certificazione, l'uso non professionale del mezzo.

Si precisa che per le ditte non individuali, iscritte alla camera di commercio e possessori di partita IVA, l'Ente si riserva di poter concedere tale agevolazione valutando singolarmente le formalità relative alle fattispecie che l'ACI-PRA evidenzierà, effettuando idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, richiedendo l'esibizione dei documenti contabili aziendali quali lo Stato Patrimoniale, Libro Cespiti Ammortizzabili, ecc....

Art. 5

Modalità di liquidazione e di riscossione dell'imposta

1. L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento alla Provincia o allo stesso concessionario della riscossione, ove previsto.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta va presentata al pubblico registro automobilistico insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli.
3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A.

Art. 5-bis

Affidamento del servizio di riscossione dell'imposta

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta possono essere effettuati con le modalità previste dall'art. 56, comma quarto, del D.Lgs. n. 446/97, modificato dall'art. 1, lettera t), punto 2, del D.Lgs. n. 506 del 30 dicembre 1999. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, sono affidate, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico.

Art. 6

Obblighi del concessionario

1. L'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa a norma dei precedenti articoli, al netto del compenso stabilito, deve essere versato dal concessionario della riscossione alla tesoreria della Provincia con valuta fissa come concordato tra le parti.
2. Il concessionario è tenuto a comunicare mensilmente alla Provincia, tramite tabulato cartaceo o supporto magnetico, i dati giornalieri degli incassi comprovanti il titolo della riscossione, il compenso in relazione al servizio svolto, nonché gli estremi dei versamenti effettuati, nel termine massimo del giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento.
3. Il concessionario provvederà a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio del concessionario.
4. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art. 7

Compensi del concessionario

1. Al soggetto incaricato della gestione dell'imposta, per l'attività di gestione dell'imposta compete il compenso convenuto tra le parti.

Art. 8

Ripresentazione di richiesta di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.
2. Nel caso che la ripresentazione avvenga oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 3, si dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 9

Rimborsi e recuperi

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione deve essere presentata alla Provincia entro il termine di cinque anni, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata. Copia dell'istanza va inoltrata al P.R.A. per gli adempimenti di competenza e le conseguenti annotazioni sul registro progressivo.
2. Analogamente si procede per i versamenti in eccesso.
3. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente o ad autorizzare il concessionario della riscossione al rimborso delle somme dovute.

4. Il concessionario porta in detrazione dai versamenti gli importi delle somme rimborsate, ai sensi del comma precedente e conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.
5. Il concessionario provvede altresì alla istruzione delle pratiche e alla riscossione delle somme dovute per le differenze d'imposta e le eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto al momento del versamento da parte dell'utente e dà comunicazione alla Provincia di tali incassi con specificazione della loro causale.
6. L'imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di mancata o erronea liquidazione e versamento del tributo, e l'eventuale sanzione, devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Art. 10

Fornitura di dati, statistiche, elaborati

1. Il concessionario della riscossione è tenuto, su richiesta della Provincia, a permettere l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'I.P.T. tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al P.R.A. previsto dall'art. 56, quarto comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
2. A tale riguardo il concessionario è tenuto a dotarsi di adeguato software e hardware. E' tenuto altresì a fornire lo stesso software alla Provincia per la consultazione dei dati contabili.
3. Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali e senza oneri per la Provincia.
4. Il concessionario dovrà fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse della Provincia, specificati in apposita convenzione.